

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 983

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLORINO e SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1993

Interventi relativi al completamento degli interventi di cui
al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene portato all'esame è finalizzato a porre termine alla ricostruzione infinita nel Napoletano.

La Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, nella sua relazione conclusiva (vedi *Doc. XXIII*, n. 27 della X legislatura), ha posto in evidenza l'esistenza di traffici per migliaia di miliardi, un giro di corruzione e scandali enormi che sembrano aver coinvolto sia il pubblico che il privato, gettando inquietanti ombre su Napoli che si sono proiettate anche sui comuni dell'*hinterland*, e che ci impongono di raccogliere il grido di allarme lanciato dal viceprocuratore della Corte dei conti per la Campania, Mario D'Urso, che ha chiesto l'immediata abolizione della legge sulla ricostruzione. Tutto ciò è stato conseguenza di una serie di leggi che hanno consentito di operare al di fuori di ogni normativa preesistente.

L'ulteriore e successivo stanziamento di 785 miliardi - ancora da ripartire - per la prosecuzione degli interventi ed il completamento degli stessi, ha bisogno di una ricognizione per stabilire la responsabilità delle opere non acquisite dai comuni, soprattutto quello di Napoli, che sono state invece vandalizzate, con un danno presunto di oltre 150 miliardi.

Inoltre bisogna considerare i 3.000 alloggi (circa) del Piano speciale per

l'edilizia residenziale (PSER) di Napoli, occupati abusivamente dal febbraio del 1990 ed il conseguente danno arrecato agli stessi, stimato intorno ai 100 miliardi di lire.

Peraltro, la stessa Commissione d'inchiesta, durante un sopralluogo, accertò il carattere eterogeneo delle motivazioni adottate dagli occupanti, in quanto l'occupazione aveva rappresentato per molti una mera presa di possesso, ma - fatto gravissimo - senza un utilizzo normale dell'alloggio da parte degli stessi ed è stato accertato l'impatto delle vandalizzazioni cui sono state sottoposte sia le case e le opere occupate, sia quelle non ancora consegnate ai legittimi destinatari.

Appare evidente pertanto che gli ulteriori ritardi nella attivazione di tutti i procedimenti per il controllo delle opere realizzate ed il mancato sgombero degli occupanti abusivi arrecano notevole danno patrimoniale allo Stato.

La stessa Commissione d'inchiesta raccomandò di assumere, iniziative legislative proprio per controllare e chiudere ogni spazio alla speculazione e, al contrario, vengono presentati disegni di legge che prevedono altri stanziamenti, altre spartizioni ed altri inaccettabili sprechi.

I dati, le cifre e le indagini in corso sono a nostro avviso sufficienti per sottolineare l'esigenza di una rapida ed unanime approvazione del nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al fine di porre termine al completamento degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di uno specifico comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale è affidato il compito di effettuare, entro centottanta giorni dalla data di insediamento dello stesso comitato, una ricognizione sullo stato di ricostruzione di cui al citato titolo VIII, per stabilire:

a) l'entità delle opere ancora da eseguire e le modalità per il loro definitivo completamento;

b) accertare i motivi e la responsabilità della mancata acquisizione delle opere già realizzate, da parte dei comuni del Napoletano e dell'occupazione abusiva di circa 3.000 alloggi del Piano straordinario di edilizia residenziale (PSER);

c) deferire contemporaneamente all'autorità giudiziaria gli atti di sua competenza.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al Parlamento gli esiti sulla verifica effettuata.

Art. 2.

1. I dipendenti comandati o distaccati presso Commissari di Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che sono rientrati o rientrano presso le amministrazioni di appartenenza, sono inquadrati in ruolo con la qualifica ed il trattamento economico originario.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.